



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 2950 del 25/11/2022

Classifica: 007.07.02

Anno 2022

(Proposta n° 5688/2022)

<i>Oggetto</i>	ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DA PARTE DELL'AGENZIA DI VIAGGI DENOMINATA TRAVEL UNO UBICATA IN FIRENZE, PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE, 2R, AI SENSI DELL'ART.100, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2016, N. 86, RECANTE "TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE" E SUCC. MODD.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	U.O. TURISMO
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale
<i>Riferimento PEG</i>	18
<i>Resp. del Proc.</i>	P.O. TURISMO,CULTURA,DEMIDOFF,SOCIALE
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Fantoni Alda Lara

CAMCR

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

VISTA la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante "Testo Unico del sistema turistico regionale" ed in particolare l'art. 91, commi 1, 2 e 3 secondo cui:

- "1. Le agenzie di viaggi sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
- 2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011;
- 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2".

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 03/05/2019, presentata allo Sportello Suap del Comune di Firenze l'08/05/2019, ns. prot. 23284 dell' 08/05/2019, con la quale il Sig. Catalin Mandus MOLDOVEANU, nella Sua qualità di Legale Rappresentante della Soc. Travel Uno S.r.l.s. C.F. 06866640482, con sede legale in Firenze, Piazza

del Mercato Centrale, 1r, comunica l'apertura di un'agenzia di viaggio denominata TRAVEL UNO, con sede in Firenze, Piazza del Mercato Centrale, 1r;

PRESO ATTO che la polizza assicurativa di responsabilità civile, di cui all'art. 91, comma 1 e l'idonea garanzia per i casi di insolvenza e fallimento di cui all'art. 91, comma 2 della L.R. 86/2016 e succ. modd., non risultano rinnovate;

VISTO il verbale di accertamento e contestazione n. 105/L del 28/03/2022 della Polizia della Città Metropolitana di Firenze, nel quale è stato accertato che il Sig. Catalin Mandus MOLDOVEANU, nella veste di cui sopra, non ha ottemperato al sopra citato art. 91, comma 3, della citata L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

DATO ATTO CHE, conseguentemente, questo Ufficio ha provveduto, con nota del 25/05/2022, ns. prot. n. 21582, notificata il 04/10/2022, mediante deposito alla Casa Comunale, ai sensi dell'art. 100 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, a diffidare, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suindicata nota, a produrre attestazione dell'avvenuto rinnovo delle polizze sopra indicate, avvertendo che, in caso di mancato riscontro alla diffida, l'Amministrazione avrebbe provveduto ad adottare, apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi;

PRESO ATTO che il termine perentorio di dieci giorni, stabilito nella diffida, è scaduto senza che l'agenzia in oggetto, TRAVEL UNO, abbia provveduto a dare alcun riscontro alla predetta diffida;

RITENUTO quindi, in attuazione della predetta diffida, che si debba procedere ai sensi dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, secondo cui la Città Metropolitana provvede a sospendere lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio, per un massimo di sei mesi, qualora non si sia ottemperato entro il termine stabilito dalla diffida stessa;

RICORDATO altresì che, qualora il termine del periodo di sospensione disposto con il presente provvedimento, sia decorso inutilmente e l'agenzia non abbia provveduto al ripristino delle coperture assicurative, verrà disposta la cessazione di organizzazione di viaggio da parte dell'agenzia TRAVEL UNO, come previsto dall'art. 100, comma 2 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

RITENUTO che nella fattispecie di cui trattasi, ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

RICHIAMATO l'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali a norma dell'articolo della Legge 3 agosto 1999, n. 265*";

VISTO l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19 luglio 2018 con il quale è stata aggiornata e approvata la macrostruttura dell'Ente, nonché l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 49 del 29/10/2021, con il quale tale macrostruttura è stata ulteriormente aggiornata;

PRESO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 10/08/2021 sono state conferite al Dott. Otello Cini, Responsabile della Direzione "Gare, Contratti, Espropri", anche le funzioni relative all'Unità Organizzativa "Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale";

RICHIAMATI:

- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 7 del 23/02/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, con la conseguente assegnazione del personale alle direzioni dell'Ente;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 35 del 27/05/2021 con cui è stata istituita una nuova posizione organizzativa "Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale";
- l'Atto Dirigenziale n. 2082 del 30/06/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa "Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale";
- l'Atto Dirigenziale n. 2603 del 27/08/2021 del Responsabile della Direzione "Gare, Contratti, Espropri" con cui sono stati assegnati alla sottoscritta gli obiettivi PEG, il personale e i capitoli di spesa e attribuita l'autonomia gestionale nell'adozione degli atti relativi all'ambito Turismo;

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Responsabile elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

ORDINA

ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 3, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, **LA SOSPENSIONE dello svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi** dell'agenzia di viaggio denominata **TRAVEL UNO**, con sede in Firenze, Piazza del Mercato Centrale, 1/r e pertanto la sospensione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 03/05/2019, per un periodo di **UN MESE**, con decorrenza **dal 5° giorno successivo alla data di notifica del presente atto**

DIFFIDA

l'agenzia di viaggio denominata TRAVEL UNO, con sede in Firenze, Piazza del Mercato Centrale, 1/r **AD OTTEMPERARE AL DISPOSTO dell'art. 91 commi 1 e 2 della L.R. T. 20 dicembre 2016, n. 86**, avvertendo che in caso di mancato ripristino delle garanzie assicurative entro il termine massimo di **UN MESE**, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, la Città Metropolitana provvederà ad adottare apposito provvedimento di chiusura della attività dell'agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 100, comma 2 lett. a), della medesima legge regionale;

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Sig. Catalin Mandus Moldoveanu (L.R. Soc. Travel Uno S.r.l.s.) - Viale Redi 83/a Firenze;
- SUAP Comune di Firenze: suap@pec.comune.fi.it

COMUNICA infine

- ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Alda Lara Fantoni, P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale e che per ogni chiarimento, comunicazione, nonché per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi all'Ufficio Agenzie di Viaggio, Via Mercadante, 42 – Firenze, tel. 055 2760558-564-555;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in sede giurisdizionale, innanzi al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, in sede amministrativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. I termini decorrono dalla data di notificazione della presente ordinanza o dall'avvenuta, piena conoscenza.

Firenze, **25/11/2022**

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
FANTONI ALDA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali"